

### **Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori**

In alternativa al congedo, per chi ha figli di età non superiore ai 12 anni può chiudere un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, **con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro** a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall'INPS.

**Sulla base delle domande che saranno pervenute in ordine cronologico**, l'INPS istruisce la richiesta e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati.

Con **successivo messaggio dell'Istituto sarà resa nota la tempistica di rilascio della procedura per l'acquisizione delle domande di bonus**, anche per il tramite degli intermediari abilitati.

### **Chi usufruisce della misura**

Per quanto interesse per il settore privato, la misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo parentale e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

- 1) **dipendenti del settore privato;**
- 2) **iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;**
- 3) **autonomi iscritti all'INPS;**
- 4) **lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.**

Le misure trovano applicazione con **effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo** (data di chiusura delle scuole).

**Nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) **o altro genitore disoccupato o non lavoratore.**

### **Entità della misura**

**Con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro.**

**Nel caso dei soggetti lavoratori dipendenti, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.**

Nell'ipotesi in cui nel medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d'età prevista dalla norma, **sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.**

**Nell'ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.**

Per consentire all'INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà

autodichiarare la presenza/assenza dell'altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

**Per quanto riguarda il limite d'età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020.** Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto.

**Il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

**L'istituto trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.** Si precisa, dunque, che le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore: **l'ampliamento deve intendersi riferito ai casi di adozione, nazionale e internazionale**, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all'Istituto per la verifica dei suddetti dati inerenti agli affidi dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all'INPS a cura del richiedente.

#### **Modalità di compilazione della domanda**

La domanda potrà essere **presentata all'INPS** avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

**APPLICAZIONE WEB** online disponibile su portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

**CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

**PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

#### **Erogazione del bonus**

Per poter fruire del bonus, **tramite il Libretto Famiglia**, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente **registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)**.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

**Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).**

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

**Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso**, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

Le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).

**Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.**

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.